

Riesame

della decisione generale del 30 novembre 2010¹ concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 19 aprile 2011

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 58 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla
procedura amministrativa;

vista l'ordinanza del 18 maggio 2005³ concernente l'immissione sul mercato
di prodotti fitosanitari (ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF),

decide:

Nella decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella
lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione⁴, pubblicata nel Foglio federale del
30 novembre 2010 (sostanza attiva: Thiacloprid 480 g/l, tipo di formulazione: SC
sospensione concentrata), il numero di omologazione straniero del prodotto «Tia-
prid» è sostituito come segue:

Tiaprid	Numero di omologazione svizzero: D-4602
	Paese di origine: Germania
	Numero di omologazione straniero: PI 024714-00/028
	Titolari stranieri di autorizzazioni: Menora GmbH

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale ammini-
strativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il
ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo
rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclu-
sioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere alle-
gati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del
ricorrente.

19 aprile 2011

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch

¹ FF **2010** 7195

² RS **172.021**

³ RS **916.161**

⁴ FF **2010** 7195